

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1038**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, MARCHETTI, BODRITO, COSTAMAGNA*Presentata il 26 ottobre 1972*

Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, in forza del limite di retribuzione per i servizi prestati prima del 1° settembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, avente per oggetto: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », dà facoltà agli impiegati già esclusi dall'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in forza del limite di retribuzione, di provvedere al riscatto dei periodi di servizio prestato durante tale esclusione: periodi compresi tra la istituzione dell'assicurazione obbligatoria (1° luglio 1920) e l'abolizione di qualsiasi limite (1° settembre 1950).

Detti limiti di retribuzione ostativi all'iscrizione degli impiegati interessati alle assicurazioni sociali e, quindi, di impedimento a fruire delle relative provvidenze, sono i seguenti:

lire 350 mensili per il periodo dal 1° luglio 1920 al 30 novembre 1922 (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603);

lire 800 mensili per il periodo dal 1° dicembre 1922 al 30 aprile 1939 (articolo 38,

n. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827);

lire 1500 mensili per il periodo dal 1° maggio 1939 al 1° settembre 1950 (articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636).

L'articolo 51 della legge n. 153 del 1969 prescrive che il riscatto deve effettuarsi con le norme e modalità contemplate nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e cioè previo versamento a carico dell'impiegato, della « riserva matematica » — ridotta al 50 per cento ai sensi dello stesso articolo 51 — corrispondente ad una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi.

Con l'accoglimento in sede legislativa del principio del riscatto agli effetti previdenziali di servizi prestati dall'impiegato e, quindi, col riconoscimento del diritto a fruire delle relative provvidenze, si è venuta a sanare una situazione di disagio in cui trovavasi la classe impiegatizia per scoperture non imputabili al lavoratore.

Però la risoluzione prevista dall'articolo 51 della legge n. 513 del 1969 è in contrasto con quanto al riguardo è contemplato nel disegno di legge approvato in sede referente dalla XII Commissione lavoro del Senato nel luglio 1968, il quale subordinava il riscatto dei citati servizi al versamento a carico dell'impiegato, di un importo forfettario per ogni settimana di lavoro e, quindi, con un onere immensamente meno gravoso.

Detto articolo 51 non ha reso, come invece si aveva ragione di aspettare, un atto di giustizia per gli impiegati anziani o vecchi pensionati, giacché il versamento dell'importo della « riserva matematica » richiesta in relazione alla maggiore pensione spettante per effetto del riscatto, comporta sempre l'esborso da parte del richiedente (pur con la riduzione del 50 per cento), di una somma assai onerosa e, pertanto, non accessibile alle condizioni economiche degli interessati, molti dei quali già in pensione con un trattamento inferiore a quello spettante ove a suo tempo non fossero stati esclusi — non per loro colpa — dalle assicurazioni sociali per limiti di retribuzione.

Si rileva, inoltre, che l'entità della « riserva matematica » dovuta dall'impiegato per i periodi di servizio scoperti è stabilita dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, emanata oltre otto anni or sono: legge che riguarda specificatamente i datori di lavoro inadempienti al versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Tali norme hanno un giusto carattere punitivo per i datori di lavoro inosservanti delle disposizioni in argomento e ben si comprende il rigore della legge verso di loro a causa del danno dolosamente arrecato al dipendente personale, omettendo il versamento dei contributi con conseguente privazione delle provvidenze spettanti agli interessati.

Ora, nel caso del riscatto previsto dall'articolo 51 della legge n. 153 del 1969, trattasi, non già di punire l'impiegato per il mancato versamento dei contributi, ma di sanare una situazione creata solo dalle norme di legge escludenti l'impiegato dalle assicurazioni sociali.

Siccome l'eccessiva onerosità prevista dall'articolo 51 agli effetti del riscatto di periodi scoperti rende sostanzialmente inoperante lo scopo che la legge n. 153 del 1969 si riprometteva conseguire, si manifesta la necessità di modificare l'articolo stesso nel senso di richiedere all'impiegato il versamento non già

della « riserva matematica » ma dei soli contributi omessi.

Validi argomenti militano in favore dell'accoglimento di tale proposta.

Anzitutto con la legge 28 luglio 1950, n. 633, la quale stabiliva il limite di retribuzione di lire 1.500, venne in allora, e per la sola durata di mesi tre, concessa facoltà, agli impiegati già esclusi dall'iscrizione alle assicurazioni sociali, di riscattare agli effetti pensionistici, i periodi di servizio prestati dal 1° maggio 1939 al 1° settembre 1950, mediante il versamento dei soli contributi normali anziché con la riserva matematica.

Da ciò consegue che applicando strettamente l'articolo 51 della legge n. 153 del 1969 si verrebbe a creare una palese disparità di trattamento tra gli impiegati che si avvalsero della facoltà di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 633 (e quindi versarono i soli contributi omessi) e quelli che intendono effettuare oggi il riscatto stesso per l'identico periodo usufruendo della riapertura dei termini (e quindi soggetti al versamento della « riserva matematica »).

Altro motivo che milita a favore della proposta modificatrice dell'attuale testo dell'articolo 51 è costituito dalle agevolazioni concesse per i riscatti in argomento dal terzo comma dell'articolo 51 agli impiegati della Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige per i quali viene per l'appunto subordinato il riscatto al solo versamento dei normali contributi omessi in luogo della « riserva matematica ».

Appare, pertanto, che per i motivi suaccennati il disposto dell'articolo 51 della legge n. 153 del 1969 (primo e secondo comma) è in contrasto coi principi di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge sancito nella Costituzione italiana e crea un diverso iniquo trattamento nella classe dei lavoratori.

Analoga considerazione va fatta per quanto si attiene alle disposizioni contemplate all'articolo 50 della legge n. 153 del 1969, il quale consente il riscatto del periodo di corso legale di laurea subordinandolo, però, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della citata legge 12 agosto 1962, n. 1338. Anche per questo riscatto appare estremamente rigoroso e non equo far versare la « riserva matematica » in luogo dei soli contributi previdenziali.

Onorevoli Colleghi, si confida che la presente proposta verrà sollecitamente esaminata ed approvata per venire incontro alle giuste aspettative della categoria interessata e in accoglimento dei voti unanimi espressi dalla competente Commissione parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e secondo comma dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai commi seguenti che avranno la stessa decorrenza di quelli soppressi:

« Agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già esclusi, quali impiegati, dall'obbligo delle assicurazioni sociali in forza del limite di retribuzione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione nella assicurazione obbligatoria, invalidità vecchiaia e superstiti, a partire dall'istituzione dell'assicurazione stessa.

I contributi saranno versati dai richiedenti nella misura stabilita dalle norme in vigore per i periodi cui il riscatto si riferisce. I contributi versati sono validi a tutti gli effetti dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia al fine del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Coloro cui la pensione è stata rifiutata o che sono già stati collocati in pensione prima della presente legge, possono egualmente esercitare la facoltà di cui al comma precedente e chiedere di conseguenza la liquidazione o la ricostituzione della pensione stessa o una pensione supplementare ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'onere per l'applicazione del presente articolo è a carico del fondo adeguamento pensioni INPS ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai commi seguenti che avranno la stessa decorrenza di quello soppresso:

« Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile col versamento dei normali contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti corrispondenti alla durata legale del corso stesso.

L'onere per l'applicazione del comma precedente è a carico del fondo adeguamento pensioni INPS ».